



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, ”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Sig.ra Hinterwallner Martina cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell’esperienza maturata e dimostrata con il documento del Ministero federale dell’economia della ricerca e della scienza- Gisa Informazioni Industria- scadenza 04.11.2015 - risulta che l’interessata è titolare di una licenza commerciale denominata “delicious,vegan. Raw & superfoods e U.” per l’esercizio dell’attività di : “ospitalità nella modalità semplice di servire cibo e servire bevande analcoliche e birra in bevande sigillate commerciali, a condizioni che non i siano più di 8 luoghi di amministrazione (luoghi dedicati al godimento di cibi e bevande) “con documento WKO della Camera economica di Vienna, risulta che l’attività sia stata esercitata dal 15.01.2013 al 13.12.2018, per l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e s.m.i., art. 71, commi 6 e 6-bis;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 06 47055332– fax +39 06 47055338  
dirigente:roberto.tato  
[maria.baldo@mise.gov.it](mailto:maria.baldo@mise.gov.it)

[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

CONSIDERATO che l'autorità competente austriaca, consultata tramite Internal Market Information System con le IMI nr. 88879 e 89004 ha fornito le seguenti notizie: la Signora Martina Hinterwallner “è stata autorizzata a somministrare cibo in modo *semplice e a servire bevande analcoliche e birra in contenitori sigillati disponibili in commercio e a fornire non più di 8 luoghi (posti) in cui gustare cibi e bevande*”;

VISTI i chiarimenti sulla professione: in Austria l'industria dell'ospitalità è fondamentalmente un commercio regolamentato. Tuttavia, la legge (Gewerbeordnung 1994) contiene anche attività di natura ristorativa che possono essere esercitate nell'ambito di un libero scambio. Ospitalità nella modalità semplice di servire cibo e servire bevande analcoliche e di birra in contenitori sigillati disponibili in commercio, a condizione che non ci siano più di otto siti di amministrazione (luoghi designati per il godimento di cibi e bevande) non è un'attività commerciale regolamentata;

VISTO che al momento della registrazione per le imprese occorre indicare il tipo di attività in cui svolgere l'attività di ospitalità (ad esempio hotel, caffè, ristorante, bar, bed and breakfast, ecc.).”

CONSIDERATO che i documenti relativi all'esperienza professionale attestano semplicemente che a Martina Hinterwallner è stato concesso di praticare “un libero scambio”: la signora Martina Hinterwallner, come già sopra riportato, “è stata autorizzata a somministrare cibo in modo semplice e a servire bevande analcoliche e birra in contenitori sigillati disponibili in commercio ea fornire non più di otto siti di amministrazione (luoghi in cui gustare cibi e bevande)”.



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

SI PRECISA che l'esercizio del settore della ristorazione nella modalità di erogazione di bevande e birre semplici e non alcoliche in contenitori sigillati commercialmente, a condizione che non vi siano più di 8 siti di somministrazione (destinati al godimento di cibi e bevande - Luoghi) "non è legato al possesso di determinate qualifiche professionali. L'esercizio dell'industria dell'ospitalità nel ristorante, nella caffetteria, nel bar, nell'hotel, ecc. è subordinato al possesso di alcune qualifiche professionali (di cui l'interessata non ha dimostrato il possesso)“;

VISTO che la Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 giugno 2019, su parere conforme del rappresentante di categoria Confesercenti, ha ritenuto l'esperienza maturata dalla richiedente non idonea ed ha determinato di non accogliere la domanda, e si esprime parere sfavorevole al riconoscimento al riconoscimento – per carenza dei presupposti di cui all'art. 21 citato D. Lgs 206/07, perché la licenza documentata dall'interessata consente l'esercizio in Austria dell'attività di “ospitalità nella modalità semplice di servire cibo e bevande in contenitori sigillati disponibili in commercio etc..”, pertanto si tratta di una attività limitata rispetto a quella prevista dalla normativa italiana di commercio alimentare al dettaglio e somministrazione alimenti e bevande, che non è possibile compensare in mancanza di una formazione, e non è possibile applicare misure compensative in quanto si tratta di sola esperienza;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 25 febbraio 2019 dall'interessata, con bonifico presso la Banca di Vienna;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.0165712 del 27 giugno 2019, ha comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Art. 4.;



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Al Sig.ra HINTERWALLNER MARTINA cittadina austriaca, nata a Wien - Austria il 21 ottobre 1976 è respinta sulla base delle motivazioni indicate in premessa la domanda di riconoscimento del titolo di studio, per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i;

#### Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 23 luglio 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)